



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO
DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE**

*Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 26 del 24 febbraio 2006
Modificato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2008
Determinazione importo sanzioni, deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07 Giugno 2011*

Art. 1 – Esercizio di noleggio di veicoli senza conducente.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di seguito indicati: cicli, tandem, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli. Queste ultime due categorie di veicoli intese sia con propulsione con motore a scoppio sia elettrico.

Agli effetti del presente regolamento un veicolo s'intende adibito a noleggio senza conducente quando il noleggiatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

L'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di cui al primo comma del presente articolo è sottoposto a denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 – recante disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente – ed alle modalità tecniche individuate dal presente regolamento.

Per compilare la denuncia d'inizio attività, l'interessato dovrà avvalersi di apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale contenente le specificazioni richieste allegando la documentazione ivi indicata.

L'ufficio comunale preposto, entro cinque giorni dalla ricezione completa di tutta la documentazione richiesta, provvede ad inviare in Prefettura copia della denuncia d'inizio attività dandone, contestualmente, notizia anche al richiedente.

Art. 2 – Principio informatore.

I titolari degli esercizi di noleggio dei veicoli di cui all'articolo precedente sono tenuti a rendere edotti i propri utenti che nella guida devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale e tutelata la salute dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale. A tal riguardo l'Amministrazione Comunale provvede alla predisposizione di un apposito cartello informativo, integrato dai necessari riferimenti normativi, che ogni titolare di noleggio avrà cura di tenere affisso, in modo visibile dall'utenza, nei locali preposti all'esercizio dell'attività.

Art. 3 – Superficie minima dei locali.

Il locale in cui sarà ubicato l'esercizio di noleggio dovrà avere una superficie minima di mq. 30, esclusi eventuali accessori e servizi.

E' comunque consentito per gli esercizi già esistenti la continuazione dell'attività.

In caso di trasferimento di un esercizio esistente, i nuovi locali dovranno essere almeno conformi alla superficie minima prevista al primo comma del presente articolo.

Art. 4 – Obblighi dell'esercente l'attività di noleggio.

Al titolare dell'attività di noleggio senza conducente di cicli, tandem, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli, è fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente veicoli che, per lo stato di conservazione e manutenzione, non possono costituire causa di pericolo per l'incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione.

Relativamente ai ciclomotori e motocicli, inoltre, al titolare dell'attività è fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente:

- a) veicoli ad uso di terzi recanti un contrassegno indicante i dati identificativi e la sede del noleggiatore nonché un numero progressivo indicante i veicoli da noleggiare;
- b) veicoli regolarmente omologati;
- c) veicoli revisionati;
- d) veicoli in regola con le norme sulla tutela dall'inquinamento acustico e dalla emissione di fumi.

Ai conducenti dei veicoli noleggiati dovranno essere consegnati i documenti e le dotazioni previste dal codice della strada.

Anche le ciclocarrozzelle devono essere munite del contrassegno di cui al precedente secondo comma – lett. a).

Le sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada per chi noleggia veicoli senza conducente non destinati a tale uso, non regolarmente omologati ovvero non revisionati, si

applicano, oltre al locatore quale obbligato solidale, anche al conducente ai sensi dell'art. 196 del codice della strada.

Nei confronti del titolare dell'attività che fornisce a noleggio veicoli non regolarmente omologati, ovvero non revisionati, ovvero in uno stato di conservazione e manutentivo tale da costituire causa di pericolo per l'incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione, si applicano anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, in funzione del notevole ingombro e delle oggettive difficoltà di guida di tali veicoli, è vietato il noleggio di ciclocarrozzelle ai minori di anni 18.

Art. 5 – Numero massimo di veicoli da noleggiare.

Il numero massimo dei mezzi da noleggiare non potrà superare i seguenti limiti:

- ciclocarrozzelle n. 6;
- ciclomotori n. 20;
- motocicli n. 10;
- cicli e tandem senza limite.

Non è consentito il noleggio di tandem predisposti per il trasporto di altre persone oltre il conducente o per più di due conducenti. E' consentito inoltre il noleggio di ciclocarrozzelle fino ad un massimo di quattro pedalanti, fatta salva l'attrezzatura per il trasporto dei bambini di età inferiore a sette anni.

Altresì è vietato il traino di rimorchi su ciclocarrozzelle.

Il Dirigente con apposita ordinanza potrà modificare e aggiornare il numero ed i veicoli da noleggiare.

Art. 6 – Registro degli affittuari.

A ciascun noleggiatore si fa obbligo di predisporre e tenere aggiornato un registro nel quale annotare le generalità dei locatari dei mezzi.

La tenuta di tale registro dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Sanzioni.

Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada, nonché le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a disposizioni di regolamenti comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.05.2003, **sanzione amministrativa determinata in € 300.00 da Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 07.06. 2011.**

Art. 8 – Ordinanza ingiunzione.

In sede di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, la sanzione pecuniaria sarà determinata entro la cornice edittale da € 100,00 a € 500,00.

Art. 9 – Modalità per le procedure sanzionatorie.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 10 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.